

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2431)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1976
(V. Stampato n. 4222)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro della Difesa

(FORLANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, in favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, a favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alle particolari esigenze di servizio delle forze di polizia, di disporre la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Articolo 1.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Articolo 2.

Per il personale di cui al precedente articolo, già compreso nel contingente di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per il quale è previsto il collocamento a riposo dal 1° gennaio 1976, i relativi provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo per coloro che siano raggiunti dai limiti di età, rimangono sospesi fino allo scadere del termine per la presentazione delle domande di revoca indicate nel precedente articolo 1.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975.

LEONE

MORO — GUI — REALE — VISENTINI —
COLOMBO — FORLANI — MARCORÀ